

AVVISO

Il Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa La Marra, con provvedimento reso all'esito della Camera di Consiglio del 17/11/2015 sul ricorso R.G. n. 43130/2014, proposto dalla docente **Vasturzo Antonietta**, nata a Caserta il 22/03/1961 e residente in Caserta - Casolla alla Via Ruta P.co dei Pini n. 13, C.F. VST NNT 61C62B963F, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro, p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rapp.te p.t.; **ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria tra la posizione cui la ricorrente ambisce e quella che le è stata attribuita a mezzo pubblicazione del ricorso e dei successivi provvedimenti sul sito internet del Ministero convenuto nei termini di legge, rinviando per la decisione all'udienza del 3/05/2016 ore 9,00.**

Il ricorso suddetto tende ad ottenere la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione: 1) del decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n- 22141 USCITA, del 18 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2015 2015/2016 2016/2017, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 18 punti per titoli di servizio relativi al triennio 2011/2014, nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia, III fascia, valida per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato per il triennio 2014/2017; 2) della relativa graduatoria ad esaurimento, Scuola dell'Infanzia, III fascia, nei limiti di cui sopra; **nonché per il riconoscimento** del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 18,00 per titoli di servizio, maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014; e **per il riconoscimento** del diritto della ricorrente alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma.

IN FATTO la ricorrente ha così esposto: *"La ricorrente è docente di Scuola dell'Infanzia.*

Ella risulta inserita nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia della provincia di Roma.

Con Decreto Ministeriale n. 235 del 01/04/2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato indetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017.

A seguito di ciò, la ricorrente, già inserita nelle graduatorie ad esaurimento, ha presentato, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, domanda di aggiornamento della graduatoria del personale docente della Scuola dell'Infanzia.

Nella suddetta domanda, la ricorrente, tra i vari titoli, ha dichiarato il seguente servizio di insegnamento:

- 1) a.s. 2011/12, servizio prestato dal 01.09.2011 al 30.06.2012, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta;*
- 2) a.s. 2012/13, servizio prestato dal 01.09.2012 al 30.06.2013, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta;*
- 3) a.s. 2013/14, servizio prestato dal 01.09.2013 al 30.06.2014, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta.*

In virtù del punteggio dichiarato, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di punti 36.

*Invero, ai sensi del punto B.1) dell'Allegato 2 del D.M. 235/2014 (Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con d.m 27 del 15 marzo 2007 e integrata con d.m. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296)), **"Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12".***

*Tale punteggio (36 punti), sommato al punteggio per titoli di servizio già vantato dalla docente nella precedente graduatoria ad esaurimento (punti 105,00), al punteggio per l'abilitazione (punti 18) e ai titoli culturali (punti 6), le avrebbe consentito di raggiungere il punteggio totale di **165,00 punti**.*

Ciò mentre, l'Ambito Territoriale resistente, in occasione della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie, ha attribuito alla ricorrente un punteggio pari a 147,00 punti.

Segnatamente, l'Ufficio Scolastico ha attribuito punti 18 per il servizio prestato dalla ricorrente nel triennio 2014/2017, a fronte di punti 36,00 legittimante spettanti.

A seguito di ciò, la stessa ricorrente ha presentato reclamo all'Ambito Territoriale della provincia di Roma, chiedendo la rettifica del punteggio erroneamente attribuitole in graduatoria, precisando che si trattava di servizio prestato nella scuola paritaria.

In data 18/08/2014, il medesimo Ufficio Scolastico ha pubblicato le graduatorie ad esaurimento definitive, ed ha attribuendo alla ricorrente lo stesso punteggio di 147,00 punti, già attribuito nelle graduatorie provvisorie, ovvero senza apportare alcuna modifica al punteggio assegnato.

Successivamente, in data 25/08/2014, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata ad un funzionario dell'Ufficio Scolastico resistente, dott.ssa Di Pilato, la ricorrente ha appreso che la valutazione al 50% del servizio prestato presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta, è scaturita dal fatto che la docente, nella domanda di aggiornamento, ha erroneamente indicato il servizio come prestato nel profilo del personale educativo (PPPP) invece di indicare come servizio prestato in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (AAAA).

A seguito di ciò, ella ha presentato all'Ambito Territoriale della provincia di Roma un ulteriore esposto avverso le graduatorie ad esaurimento, chiedendone la rettifica in autotutela.

In particolare, ella ha rappresentato che si trattava di servizio prestato in qualità di insegnante di Scuola dell'Infanzia (AAAA), e che nella domanda era stato erroneamente indicato come servizio prestato nel profilo del Personale Educativo (PPPP).

Ciò nonostante, l'Ufficio Scolastico resistente non ha apportato alcuna rettifica alla graduatoria impugnata.

Ebbene, occorre rilevare che la ricorrente a causa dell'erronea valutazione dei titoli di servizio ha perso e sta perdendo delle opportunità lavorative e di crescita professionale.

Infatti, in data 28/08/2014, si sono svolte le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato (immissioni in ruolo) per l'a.s. 2014/2015, dalle quali la ricorrente è stata esclusa a causa della mancata attribuzione del maggiore punteggio.

In particolare, sono stati convocati i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento dal posto 106 con punti 194 al posto 479 con punti 161.

Ebbene, laddove fosse stato correttamente attribuito il punteggio alla ricorrente, ella avrebbe vantato un punteggio totale di 165,00 punti e si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza dal 01/09/2014.

Si consideri, infatti, che la docente Vasturzo (così come emerge dalla documentazione allegata) è invalida civile al 46% ed è iscritta nell'elenco dei disabili del centro per l'impiego di Caserta.

Pertanto ella beneficia della riserva "N" ai fini dell'assunzione sui posti riservati".

Che ella ha motivato il ricorso, esponendo: "1) VIOLAZIONE DEL D.M. N. 235 DEL 01/04/2014; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL D. M. N. 235/2014; VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; ILLOGICITA' MANIFESTA; MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come già esposto in narrativa, la ricorrente nella domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ha dichiarato, tra i vari titoli, anche il seguente servizio di insegnamento:

- 1) a.s. 2011/12, servizio prestato dal 01.09.2011 al 30.06.2012, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta;
- 2) a.s. 2012/13, servizio prestato dal 01.09.2012 al 30.06.2013, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta;
- 3) a.s. 2013/14, servizio prestato dal 01.09.2013 al 30.06.2014, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta.

In virtù del punteggio dichiarato, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di punti 36.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico ha attribuito solo punti 18 per il servizio prestato dalla ricorrente nel triennio 2014/2017.

La valutazione del citato servizio nella misura del 50% (così come chiarito dal funzionario dell'Ufficio Scolastico, dott.ssa Di Pilato) è scaturita dal fatto che la docente, nella domanda di aggiornamento, ha erroneamente indicato il servizio come prestato nel profilo di personale educativo (PPPP) invece di indicare come servizio prestato in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (AAAA).

Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente, dopo aver avuto contezza dell'errore commesso, ha subito presentato all'Ambito Territoriale della provincia di Roma un esposto avverso le graduatorie ad esaurimento, chiedendone la rettifica in autotutela.

In particolare, ella ha rappresentato che si trattava di servizio prestato in qualità di insegnante di Scuola dell'Infanzia (AAAA), e che nella domanda era stato erroneamente indicato come servizio prestato nel profilo del Personale Educativo (PPPP).

Ciò nonostante, l'Ambito Territoriale resistente non ha apportato alcuna rettifica alla graduatoria impugnata.

Ebbene, la condotta perpetrata dall'Amm.ne resistente contrasta con quanto disposto dal D.M. n. 235 del 01/04/2014, regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017.

In particolare, il citato D.M. 235/2014, all'art. 10 "Regolarizzazioni ed esclusioni" stabilisce che: "1. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Da ciò ne consegue che, a fronte dell'istanza di rettifica in autotutela presentata dalla ricorrente, l'Ufficio Scolastico avrebbe dovuto, dapprima assegnare un termine alla docente per produrre la documentazione comprovante il servizio prestato, e, poi, procedere alla rettifica della graduatoria.

Peraltro, il Ministero della Pubblica Istruzione, proprio in riferimento all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, ha emesso delle note di chiarimento (Faq che si versano in atti).

In particolare, nella Faq. n. 9 si legge: “Qualora le dichiarazioni dell’aspirante contenute nella domanda siano state rese in forma incompleta o parziale, ovvero contraddittoria, rispetto a quanto richiesto, si può provvedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?

R.: Sì, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Bando, è prevista la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell’aspirante che dell’U.S.P.. In quest’ultimo caso l’Amministrazione assegnerà all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

(ex FAQ 16 del 5 aprile 2007)”.

Pertanto, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente, l’Amm.ne avrebbe dovuto consentire alla docente di regolarizzare la domanda e, conseguentemente, rettificare il punteggio assegnato alla stessa nella graduatoria ad esaurimento per la Scuola dell’Infanzia.

L’Amm.ne resistente, peraltro, avrebbe dovuto operare nel senso su esposto anche in ossequio al principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Invero, il citato articolo stabilisce che “ 1. Il responsabile del procedimento:

a) ...;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

In merito, come chiarito dalla giurisprudenza, il solo limite all'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione di documenti imperfetti presentati in un concorso per il conferimento di posti di pubblico impiego è costituito dall'esigenza di non vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, mediante l'integrazione dei documenti già prodotti con indicazioni che ne modifichino il contenuto sostanziale.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che “nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del

principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241” (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Il principio di regolarizzazione desumibile da tale normativa è stato tuttavia affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

Di recente, sul punto, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740 ha affermato il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. Sennonché il cosiddetto "dovere di soccorso" (previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost..

Da quanto detto, appare evidente che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 18,00, per titoli di servizio maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente di Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014.

2) VIOLAZIONE DEL D.M. N. 235 DEL 01/04/2014; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL D. M. N. 235/2014; VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; ILLOGICITA' MANIFESTA; MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che, nella specie, si è trattato di un errore rilevabile ictu oculi.

Infatti, come emerge dalla domanda di aggiornamento, la ricorrente ha chiesto la valutazione del servizio prestato nella Scuola Paritaria nel triennio 2011/2014.

Tuttavia, ella ha erroneamente indicato il servizio come prestato nel profilo di personale educativo (PPPP) invece di indicare come servizio prestato in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (AAAA).

Ebbene, tale errore poteva essere facilmente rilevato dall'Amm.ne resistente, atteso che la figura del personale educativo non esiste nelle scuole paritarie.

Pertanto, il servizio prestato nella Scuola Paritaria dell'Infanzia non poteva che essere stato prestato nel profilo di docente.

Invero, l'Educatore, ed in generale il personale educativo, è una figura professionale che opera presso istituti denominati Convitti per utenza maschile ed Educandi per utenza femminile.

La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto (cfr. C.M. 31 marzo 1989 n. 111).

Gli Educatori e le Educatrici, vengono inseriti in una graduatoria dipendente da Ministero della Istruzione classificata con il codice PPPP.

Pertanto, si può agevolmente concludere che non esiste la figura del personale educativo nelle scuole dell'Infanzia.

Infatti, il personale educativo opera solo nei convitti.

Ragion per cui, avendo la ricorrente dichiarato di aver prestato servizio presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta, era evidente che non si trattava di un Convitto e, quindi, il servizio reso non poteva essere stato prestato con la qualifica di personale educativo, bensì di docente di Scuola dell'Infanzia.

Pertanto, anche per tale ordine di considerazioni, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno disapplicati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 18,00, per titoli di servizio maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente di Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014.

A ciò si aggiunga che la ricorrente ha diritto ad essere immessa in ruolo nella Scuola dell'Infanzia.

Infatti, in data 28/08/2014, sono stati convocati i docenti riservisti "N" inseriti nella graduatoria ad esaurimento dal posto 106 con punti 194 al posto 479 con punti 161.

Ebbene, laddove fosse stato correttamente attribuito il punteggio alla ricorrente, ella avrebbe vantato un punteggio totale di 165,00 punti e si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza dal 01/09/2014.

Si consideri, infatti, che la docente Vasturzo (così come emerge dalla documentazione allegata) è invalida civile al 46% ed è iscritta nell'elenco dei disabili del centro per l'impiego di Caserta.

Pertanto ella beneficia della riserva "N" ai fini dell'assunzione sui posti riservati.

Da ciò ne consegue il suo diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma".

La ricorrente, infine, ha chiesto al Tribunale adito, Sezione Lavoro, di accogliere le seguenti conclusioni:

B) Nel merito, per i motivi adottati nel ricorso:

1) Dichiarare illegittimi e, quindi, disapplicare e/o annullare:

- a) del decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n- 22141 USCITA, del 18 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2015 2015/2016 2016/2017, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 18 punti per titoli di servizio relativi al triennio 2011/2014, nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia, III fascia, valida per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato per il triennio 2014/2017;
- b) la relativa graduatoria ad esaurimento, Scuola dell'Infanzia, III fascia, pubblicata il 18/08/2014, nei limiti di cui al punto a);

e, per l'effetto,

*2) **Accertare e riconoscere** il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 18,00 per titoli di servizio, maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014;*

*3) **Accertare e riconoscere** il diritto della ricorrente alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma;*

*4) **Ordinare** all'Amm.ne resistente di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di attribuire alla ricorrente ulteriori punti 18,00 per titoli di servizio, maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014;*

*5) **Ordinare** alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di stipulare, con la ricorrente, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma;*

C) Fissare l'udienza di discussione;

D) Condannare l'Amm.ne alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario".

Pertanto, la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa La Marra, reso all'esito della Camera di Consiglio del 17/11/2015 sul ricorso R.G. n. 43130/2014.

Al predetto avviso si allega: il ricorso introduttivo con i successivi provvedimenti e l'elenco nominativo dei controinteressati.